

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner  
Stefano Seppi  
Andrea Tinti  
Carla Kaufmann

Stefan Sandrini  
Oskar Malfertheiner  
Massimo Moser  
Michael Schieder

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte  
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

## Circolare

numero:	52i
del:	2025-05-13
autore:	Andrea Tinti

A tutte le società e loro amministratori

## Iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria

### sintesi:

A partire dal 2025, tutti gli amministratori di società dovranno iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) al registro delle imprese. Secondo il Registro delle Imprese di Bolzano, attualmente questo indirizzo può coincidere con quello della società. Sono interessati tutti gli amministratori, anche se non sono rappresentanti legali della società. L'obbligo vale per le società nuove e per quelle già esistenti. La comunicazione viene effettuata in caso di nuove nomine e di nuove comunicazioni di modifiche alla Camera di commercio riguardanti gli amministratori/liquidatori. Agli amministratori/liquidatori delle società già esistenti al 1° gennaio 2025 è tuttavia consentito anche la comunicazione "volontaria" del domicilio digitale in esenzione da diritti e bolli.

Come noto<sup>1</sup>, la Legge di Bilancio 2025<sup>2</sup> prevede il nuovo obbligo<sup>3</sup> di iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale (**indirizzo pec**, ovvero la posta elettronica certificata) degli amministratori di società.

Il Registro delle imprese di Bolzano ha recentemente pubblicato le prime indicazioni operative concordate a livello triveneto, che si discostano in parte dalle istruzioni<sup>4</sup> del Ministero dell'Industria e del Made in Italy (MIMIT) ma sono in linea con il parere favorevole dell'Unioncamere centrale.

### 1 Ambito oggettivo di applicazione: Il domicilio digitale

Il domicilio digitale (l'indirizzo di Posta elettronica certificata PEC) degli amministratori di società deve essere iscritto nel registro delle imprese.

#### 1.1 Registro delle Imprese di Bolzano

Secondo il registro delle Imprese di Bolzano al momento **l'indicazione del domicilio digitale può anche coincidere con il domicilio digitale della società amministrata.**

1 Si veda la nostra circolare n. 16/2025, punto 39.

2 Legge n. 207 del 30.12.2024, art. 1, comma 860.

3 Art. 5 comma 1 DL 179/2012

4 Secondo la Nota del MIMIT del 12 marzo 2025

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

## 1.2 Il MIMIT

Il Ministero ha chiarito che, pur essendo teoricamente possibile usare la stessa PEC della società, ciò può creare criticità operative e di trasparenza. La norma intende garantire un indirizzo esclusivo dell'amministratore, accessibile ai soggetti terzi. La coincidenza dei recapiti è sarebbe comunque esclusa dalla Direttiva 22.5.2015<sup>5</sup>, che richiede la titolarità esclusiva della PEC della società (impresa). Dunque le società che avevano usato un'unica PEC per Amministratori e società possono, così le indicazioni del MIMIT, adeguarsi entro il 30.6.2025. Un amministratore può invece usare la stessa PEC per più società, oppure PEC diverse. È ammesso l'uso di una PEC già posseduta, ad esempio come libero professionista.

## 2 Ambito soggettivo

L'obbligo riguarda **amministratori di società**. Dunque i soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione

### 2.1 Amministratori

La disposizione si applica a tutti gli amministratori. Non solo il rappresentante legale (ad esempio l'amministratore unico, il presidente o il vicepresidente del consiglio di amministrazione), ma **tutti gli amministratori** o i membri del consiglio di amministrazione (e i liquidatori) delle società sono interessati dall'obbligo, indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche, residenti o meno in Italia.

### 2.2 Società interessate e soggetti obbligati

Il termine "società" si riferisce a tutte le **forme societarie** mediante le quali viene esercitata un'attività **imprenditoriale**. Secondo il registro delle imprese di Bolzano, dunque:

- nelle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) devono intendersi obbligati tutti i soci amministratori e liquidatori, anche se non sono qualificati come legali rappresentanti;
- nelle società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche semplificata, società cooperative, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, contratti di rete con soggettività giuridica) devono intendersi obbligati tutti gli amministratori (ovvero tutti i componenti dell'organo collegiale) e liquidatori, anche se non qualificati come legali rappresentanti;

A parere del MIMIT sono invece da **escludere** dal campo di applicazione dell'obbligo<sup>6</sup>:

- società semplici<sup>7</sup>, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola
- Società di mutuo soccorso<sup>8</sup>;
- consorzi<sup>9</sup>, anche con attività esterna<sup>10</sup>;
- società consortili<sup>11</sup>
- altri enti giuridici non costituiti in forma societaria,
- altri enti giuridici non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.

5 Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, del 22 maggio 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2015, al n. 2608. Al momento della redazione della presente nota, la direttiva è consultabile sul sito istituzionale del Ministero, all'indirizzo: [https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA\\_2608.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf).

6 Nota MIMIT n. 43836 del 12.3.2025

7 in ragione della disposizione di cui all'articolo 2249, secondo comma Codice Civile

8 Art. 2, 2° comma Legge 15 aprile 1886, n. 3818

9 Art. 2602 e seguenti. Codice Civile

10 Art. 2612 e seguenti. Codice Civile

11 Art. 2615-ter Codice Civile

### 3 Termine

La disposizione si applica non solo alle società fondate a partire dal 2025, ma anche a tutte le società esistenti. Se il Ministero (Mimit) indica che le società già iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2025 dovrebbero adempiere all'obbligo in oggetto entro il 30 giugno 2025 il Registro delle imprese di Bolzano non prevede una scadenza fissa né sanzioni amministrative, ma che la comunicazione avvenga come segue:

#### 3.1 Società costituite dal 2025

Tutte le società dovranno effettuare la comunicazione in sede di **prima iscrizione** al Registro delle imprese, inoltre:

- le **società di persone** in sede di iscrizione delle domande di variazione del contratto sociale che comporti l'attribuzione e/o variazione della qualifica di socio amministratore/liquidatore.
- le **società di capitali** in sede di iscrizione della nomina di amministratore/liquidatore di società di capitali.

#### 3.2 Società già esistenti

Le **società di persone** dovranno conformarsi al nuovo obbligo in sede di iscrizione della domanda di modifica del contratto sociale di società dalle quali consegue l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore.

Le **società di capitali** dovranno conformarsi in sede di iscrizione della nomina/conferma carica di amministratore, di attribuzione di poteri ad amministratori già iscritti, e in sede di nomina di liquidatori. Ad esempio, già per le assemblee dei soci con l'approvazione del bilancio 2024, se i membri del Consiglio di Amministrazione sono di nuova nomina o debba essere iscritta la loro conferma.

Agli amministratori/liquidatori delle società già esistenti al 1° gennaio 2025 è consentita la comunicazione "volontaria" del solo domicilio digitale in esenzione da diritti e bolli.

### 4 Comunicazione semplificata

Se la richiesta al registro delle imprese riguarda solo la comunicazione del domicilio digitale, questa può essere effettuata gratuitamente. La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale avviene mediante compilazione del modello Int. P – riq. 2 domicilio/residenza.

### 5 Sanzioni amministrative

#### 5.1 Registro imprese

Le istruzioni operative del Registro delle Imprese di Bolzano non contengono informazioni su eventuali sanzioni amministrative. Tuttavia, l'omessa indicazione del domicilio digitale comporta la sospensione della domanda, con richiesta di regolarizzazione e eventuale rigetto della stessa.

#### 5.2 Ministero

Il MIMIT ha confermato che non sono state introdotte nuove sanzioni amministrative, né le disposizioni esistenti potranno essere estese in via interpretativa. Tuttavia, si applica la sanzione amministrativa generale da 103 euro a 1.032 euro prevista dall'art. 2630 del Codice Civile, che riguarda in generale tutte le omissioni da parte dei soggetti obbligati all'attuazione o all'osservanza delle norme. A nostro avviso, ciò significa che la sanzione amministrativa citate potrebbero essere applicate non solo alla società, ma anche agli amministratori e ai Sindaci delle società.

### 6 Considerazioni e consigli finali

È quindi necessario intervenire celermente, soprattutto per persone non residenti, qualora si volesse istituire un indirizzo Pec esclusivo per gli amministratori. In tal caso, invitiamo i nostri clienti a contattare il nostro studio. Lo stesso vale in caso di imminente costituzione di una società o di nuova nomina/conferma di poteri degli amministratori o liquidatori, o di conferimento di nuovi/diversi poteri da iscrivere nel registro delle imprese, al fine di organiz-

zare per tempo l'ottenimento dell'indirizzo Pec.


Inoltre, si raccomanda agli amministratori di gestire e curare con attenzione le proprie caselle di posta elettronica esclusiva. La mancata apertura delle e-mail PEC recapitate equivale in pratica ad accettare una raccomandata senza leggerla.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler". The signature is written in a cursive, flowing style.